

# STATUTO

dell'Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani

e delle Professioni riabilitative

ASSOFISIO

# Indice

## Sommario

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| TITOLO I - COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI.....   | 4  |
| Articolo 1 - Costituzione e Denominazione.....     | 4  |
| Articolo 2 - Scopi e Finalità.....                 | 5  |
| 2.1. Scopo di ASSOFISIO.....                       | 5  |
| 2.2. Poteri del Sindacato.....                     | 6  |
| Articolo 3 - Struttura del Sindacato.....          | 6  |
| 3.1. Struttura di ASSOFISIO.....                   | 6  |
| 3.2. Delegazioni territoriali.....                 | 7  |
| 3.3. Costituzione delle Delegazioni.....           | 7  |
| 3.4. Struttura delle Delegazioni.....              | 7  |
| 3.6. Referenti delle Delegazioni Territoriali..... | 7  |
| 3.7. Patrimonio.....                               | 8  |
| 3.8. Divieti.....                                  | 8  |
| Articolo 4 - Iscritti e Categorie di Soci.....     | 8  |
| 4.1. Gli iscritti del Sindacato.....               | 8  |
| 4.2. Categorie di Soci.....                        | 9  |
| 4.3. Requisiti generali per l'iscrizione.....      | 10 |
| 4.4. Obblighi degli iscritti.....                  | 11 |
| 4.5. Perdita della qualifica di socio.....         | 11 |
| TITOLO III - ORGANI.....                           | 12 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Articolo 5 - Organi del Sindacato .....                  | 12 |
| 5.1. Sono organi dell'ASSOFISIO:.....                    | 12 |
| 5.2. Durata delle cariche:.....                          | 12 |
| 5.3. Incompatibilità e cumulabilità delle cariche: ..... | 13 |
| Articolo 6 – Assemblea dei Soci.....                     | 13 |
| 6.1. Composizione e compiti: .....                       | 13 |
| 6.3. Convocazione e validità .....                       | 13 |
| 6.4. Deliberazioni .....                                 | 14 |
| Articolo 7 - Consiglio Direttivo .....                   | 15 |
| 7.1. Composizione e nomine .....                         | 15 |
| 7.2. Competenze .....                                    | 15 |
| 7.3. Funzionamento .....                                 | 16 |
| Articolo 8 - Il Presidente .....                         | 16 |
| 8.1. Ruolo e funzioni: .....                             | 16 |
| 8.2. Elezione e durata del Presidente:.....              | 17 |
| Articolo 9 – Il Vice Presidente.....                     | 17 |
| 9.1. Ruolo del Vice Presidente .....                     | 17 |
| Articolo 10 - Il Segretario .....                        | 18 |
| 10.1 Ruolo e funzioni .....                              | 18 |
| 10.2. Requisiti e nomina del Segretario: .....           | 18 |
| Articolo 11 – Il Tesoriere.....                          | 18 |
| 11.1. Ruolo e funzioni .....                             | 18 |
| 15.3. Procedimento .....                                 | 20 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Articolo 16 – Sistema Elettorale .....             | 21 |
| 16.1. Principi Generali:.....                      | 21 |
| 16.2. Elettorato Attivo e Passivo .....            | 21 |
| 16.3. Procedure Elettorali .....                   | 21 |
| 16.4. Svolgimento delle votazioni.....             | 22 |
| 16.5 Suddivisione delle cariche.....               | 23 |
| Articolo 17 – Amministrazione e Patrimonio .....   | 23 |
| 17.1. Gestione patrimoniale.....                   | 23 |
| 17.2. Esercizio finanziario e bilanci .....        | 23 |
| 17.3. Quota associativa.....                       | 24 |
| Articolo 18 – Norme disciplinari .....             | 24 |
| 18.1. Principi generali.....                       | 24 |
| 18.2. Infrazioni disciplinari .....                | 24 |
| 18.3. Sistema sanzionatorio .....                  | 25 |
| 18.4. Procedimento disciplinare .....              | 25 |
| 18.5. Impugnazioni .....                           | 26 |
| Articolo 19 – Disposizioni finali.....             | 26 |
| 19.1. Modifiche statutarie.....                    | 26 |
| 19.2. Scioglimento del Sindacato .....             | 27 |
| 19.3. Regolamenti attuativi.....                   | 27 |
| 19.4 Integrazione di regolamenti e procedure ..... | 27 |
| Articolo 20 – Norme transitorie .....              | 27 |
| 20.1. Prima applicazione .....                     | 27 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 20.2. Adeguamento delle strutture territoriali ..... | 28 |
| 20.3. Entrata in vigore .....                        | 28 |

# TITOLO I - COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

## Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

1.1. È costituita l'Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative (abbreviata in ASSOFISIO e da qui in poi denominata semplicemente "Sindacato"), avente natura sindacale nazionale rappresentativa della categoria professionale dei Fisioterapisti e delle professioni riabilitative del Logopedista, del Podologo, dell'Ortottista - Assistente di Oftalmologia, del Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE), del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP), del Terapista Occupazionale e dell'Educatore Professionale (da qui in poi indicate semplicemente come "Professioni riabilitative").

1.2. Il Sindacato ha carattere rappresentativo per coloro che sono iscritti all'Ordine dei Fisioterapisti ed all'Ordine dei TSRM PSTRP per le professioni riabilitative elencate al punto 1.1., è autonomo ed è retto dal presente Statuto. Opera in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, nel rispetto dei principi democratici e della trasparenza gestionale.

1.3. Il Sindacato è apolitico e apartitico. Può aderire o creare organismi nazionali ed internazionali che abbiano medesime caratteristiche o abbiano obiettivi analoghi utili a perseguire i propri scopi, previa delibera del Consiglio Direttivo.

1.4. Il Sindacato svolge attività di tutela degli interessi degli iscritti, siano essi morali, professionali, giuridici ed economici, anche attraverso la rappresentanza in tutte le sedi che lo richiedano, comprese quelle istituzionali. Inoltre, promuove l'attività professionale e supporta gli iscritti nella loro vita professionale.

1.5. Il Sindacato ha sede legale in Milano. La sede può essere trasferita in altra città con delibera dell'Assemblea dei Soci, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti. Possono essere istituite sedi secondarie, delegazioni e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

1.6. Il Sindacato ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea con delibera votata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

1.7. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

## Articolo 2 - Scopi e Finalità

### 2.1. Scopo di ASSOFISIO

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, il Sindacato può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti azioni:

#### *2.1.1. Tutela degli interessi degli iscritti:*

- a) Rappresenta e tutela gli interessi morali, professionali, giuridici ed economici degli iscritti, anche in ogni sede istituzionale, amministrativa e giudiziaria;
- b) promuove iniziative per la valorizzazione e il riconoscimento della professione del Fisioterapista e delle Professioni riabilitative e della loro deontologia;
- c) contrasta l'esercizio abusivo della professione;
- d) tutela l'immagine ed il decoro della Professione attraverso ogni iniziativa e/o azione opportuna;
- e) supporta i Soci per promuovere la tutela della salute pubblica, della sostenibilità, dell'ambiente e dell'inclusività, della dignità della persona e della parità di genere.

#### *2.1.2. Supporto alla professione*

- a) promuove convenzioni e accordi vantaggiosi per i Fisioterapisti e per le Professioni riabilitative anche in materia legale, fiscale, economica e amministrativa;
- b) Sviluppa e promuove servizi specifici per la promozione, la tutela ed il supporto della libera professione.

#### *2.1.3. Formazione e sviluppo professionale*

- a) Organizza e promuove attività di formazione continua (ECM) e aggiornamento professionale;
- b) Sostiene la ricerca e l'innovazione in ambito fisioterapico e riabilitativo e ogni tipo di progetto culturale che possa contribuire alla diffusione della conoscenza e della crescita professionale dei Fisioterapisti e delle Professioni riabilitative;
- c) Favorisce lo scambio di esperienze e competenze tra i professionisti;
- d) Promuove l'eccellenza professionale attraverso programmi di attestazione, certificazione e accreditamento.

#### *2.1.4. Rappresentanza istituzionale*

- a) Partecipa ai tavoli di negoziazione, anche in ambito europeo, in tutte le sedi ove sia coinvolta direttamente o indirettamente l'attività del Fisioterapista e delle Professioni riabilitative;
- b) Promuove, collabora e intrattiene rapporti con università, istituti di ricerca, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
- c) Promuove la presenza dei Fisioterapisti e delle Professioni riabilitative negli organismi decisionali del settore sanitario, socio-sanitario, amministrativo e politico.

## **2.2. Poteri del Sindacato**

Per il raggiungimento di tali scopi, il Sindacato può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, effettuare le seguenti azioni:

- a) Stipulare contratti, convenzioni e accordi;
- b) Promuovere, partecipare e realizzare iniziative editoriali sia scientifiche che di divulgazione in tutte le possibili forme;
- c) Organizzare corsi, eventi, congressi e manifestazioni;
- d) Istituire gruppi di lavoro e commissioni;
- e) Svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità;
- f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, funzionali al raggiungimento dei propri scopi statutari.

## **Articolo 3 - Struttura del Sindacato**

### **3.1. Struttura di ASSOFISIO**

ASSOFISIO è costituita:

- a) una struttura centrale nazionale, con funzioni di indirizzo, coordinamento e rappresentanza;
- b) delegazioni territoriali (provinciali, interprovinciali, Città Metropolitane, Aree Vaste, regionali), sotto la direzione del Consiglio Direttivo, con funzione di coordinamento tra i territori ed il Consiglio Direttivo.

### 3.2. Delegazioni territoriali

Nello stesso territorio, come definito al comma 1, non possono esistere due o più delegazioni territoriali. La competenza territoriale è definita esclusivamente dal Consiglio Direttivo secondo criteri di efficienza organizzativa e rappresentatività e a suo insindacabile giudizio.

### 3.3. Costituzione delle Delegazioni

Per poter procedere alla costituzione di una struttura territoriale occorre:

- a) la preventiva adesione di almeno 10 Fisioterapisti iscritti all'Albo dei Fisioterapisti operanti nel medesimo territorio, salvo differente delibera del Consiglio Direttivo;
- b) aver ottenuto la preventiva approvazione scritta da parte del Consiglio Direttivo;
- c) condividere ed adottare pienamente lo statuto, il codice etico e tutti i regolamenti e le procedure di ASSOFISIO, nonché le direttive e le indicazioni del Consiglio Direttivo.

### 3.4. Struttura delle Delegazioni

Le strutture territoriali:

- a) assumono la denominazione ASSOFISIO seguita dal nome del territorio di competenza;
- b) devono essere operative ed attive nel perseguimento degli scopi prefissati;
- c) devono uniformarsi alle disposizioni del Consiglio Direttivo;
- d) non hanno autonomia giuridica;
- e) non possono assumere obbligazioni, stipulare accordi, contratti o convenzioni per conto o in nome di ASSOFISIO senza essere preventivamente autorizzate;
- f) sono tenute a seguire le indicazioni del Consiglio direttivo su qualsiasi iniziativa, proposta, collaborazione e/o accordo territoriale.

### 3.6. Referenti delle Delegazioni Territoriali

Per ogni Delegazione Territoriale il Consiglio Direttivo nomina un Referente, che avrà un ruolo organizzativo e di raccordo tra il Consiglio Direttivo stesso ed il territorio. Il Consiglio Direttivo può nominare più di un Referente nel caso in cui il numero di iscritti afferenti ad un determinato territorio lo renda necessario.

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

### 3.7. Patrimonio

Il patrimonio del Sindacato è costituito:

- a) dai contributi degli iscritti;
- b) dai contributi straordinari;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzato al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli iscritti ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- h) erogazione liberale di iscritti o di terzi;
- i) entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo corsi formativi, spettacoli di intrattenimento, iniziative di networking, ecc.;
- j) dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare;
- k) dalle attrezzature, apparecchiature e dai beni mobili ed immobili acquistati in quanto utili al fine di perseguire i fini sociali;
- l) altre entrate compatibili con le finalità del Sindacato.

### 3.8. Divieti

Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli iscritti durante la vita del Sindacato né all'atto del suo scioglimento.

È fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, accantonamenti o capitale del Sindacato salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Articolo 4 - Iscritti e Categorie di Soci

### 4.1. Gli iscritti del Sindacato

Chi intende essere ammesso come Socio deve fare domanda di iscrizione al Sindacato nei modi e nelle forme che verrà indicati dallo stesso, e verranno assegnati alla Delegazione Territoriale competente, se esistente.

Il numero di Soci è illimitato.

### 4.2. Categorie di Soci

#### *4.2.1. Soci ordinari:*

i Fisioterapisti regolarmente iscritti agli Ordini che esercitano la libera professione in forma autonoma, associata o societaria, nonché i Fisioterapisti dipendenti sia pubblici che privati. I Soci ordinari godono di pieno diritto di elettorato attivo e passivo.

#### *4.2.2. Soci junior:*

i Fisioterapisti che abbiano conseguito l'abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine da meno di tre anni dal momento della domanda di iscrizione possono richiedere di essere iscritti come Soci junior. Godono di:

- a) Una riduzione pari alla metà della quota associativa per il primo anno;
- b) diritto di elettorato attivo immediato;
- c) Diritto di elettorato passivo dopo un anno di iscrizione al Sindacato. Al termine del primo anno di iscrizione, diventano automaticamente Soci ordinari.

#### *4.2.3. Soci sostenitori:*

sono Soci sostenitori gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche o giuridiche interessati agli scopi, alle attività ed al sostegno continuativo di ASSOFISIO pur non essendo Fisioterapisti che:

- a) possiedano statuto e codice fiscale e/o Partita IVA;
- b) svolgano attività in campi utili alla professione del Fisioterapista e delle Professioni riabilitative ed alla sua crescita professionale e scientifica;
- c) facciano domanda e ricevano l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) condividano gli scopi e gli obiettivi del Sindacato.

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

I Soci sostenitori:

- a) versano un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) possono partecipare alle Assemblee come uditori;
- c) non godono di elettorato attivo o passivo;
- d) il Consiglio Direttivo può decidere di destinare attività informative dedicate ai Soci sostenitori verso gli altri iscritti;
- e) possono ricevere spazi informativi nelle pubblicazioni del Sindacato e contribuire sia finanziariamente che in altro modo alla realizzazione di congressi, convegni, pubblicazioni e più in generale a tutte le attività in favore dei Fisioterapisti e delle Professioni riabilitative.

#### *4.2.4. Sponsor:*

sono definiti Sponsor gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche o giuridiche interessati agli scopi, alle attività ed al sostegno saltuario di ASSOFISIO pur non essendo Fisioterapisti o Professionisti della riabilitazione che:

- a) possiedano uno statuto, un codice fiscale e/o una Partita IVA;
- b) svolgano attività in campi utili alla Professione del Fisioterapista ed alla sua crescita professionale e scientifica;
- c) facciano domanda e ricevano l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Gli Sponsor:

- a) versano un contributo finanziario o contribuiscono alla realizzazione di attività del Sindacato in modi o in natura definiti dal Consiglio Direttivo nella quantità e nella misura;
- b) non godono di elettorato attivo o passivo;
- c) possono ricevere spazi informativi nelle pubblicazioni del Sindacato e contribuire sia finanziariamente che in altro modo alla realizzazione di congressi, convegni, pubblicazioni e più in generale a tutte le attività in favore dei Fisioterapisti e delle Professioni riabilitative.

### **4.3. Requisiti generali per l'iscrizione**

#### *4.3.1. Requisito primario di iscrizione al Sindacato*

Per i soci ordinari e junior è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine Professionale competente attraverso le relative sezioni regionali o interregionali. È fatto diritto del

Sindacato di effettuare controlli e verifiche sullo status del richiedente presso l'Ordine competente. Tali verifiche possono essere fatte anche successivamente all'iscrizione.

Il requisito non si applica ai Soci sostenitori ed agli Sponsor.

#### *4.3.2. Requisiti ulteriori per l'iscrizione di Soci ordinari e junior*

Tutti i candidati per iscriversi devono:

- a) presentare domanda scritta di ammissione al Sindacato;
- b) accettare integralmente lo Statuto, i regolamenti, le procedure e le indicazioni del Sindacato;
- c) versare la quota associativa annuale;
- d) essere iscritti all'Ordine dei Fisioterapisti e/o all'Ordine TSRM PSTRP;
- e) non essere destinatario di provvedimenti disciplinari di sospensione dall'Ordine;
- f) non appartenere ad altre associazioni per le quali si possa ipotizzare un conflitto di interesse.

L'iscrizione si ritiene perfezionata e valida solo dopo l'esame e l'approvazione del Consiglio Direttivo. L'eventuale rifiuto della domanda viene emesso ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

### **4.4. Obblighi degli iscritti**

#### *4.4.1. Versamento delle quote*

L'iscrizione impegna il Socio per un anno solare e si rinnova tacitamente salvo dimissioni da presentarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente ed hanno effetto dall'iscrizione nel libro Soci.

Tutte le caratteristiche e le disposizioni sul versamento delle quote vengono trattate all'articolo 17.3.

#### *4.4.2. Obblighi*

Gli iscritti sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa;

- c) mantenere un comportamento conforme all'etica, alla deontologia ed al decoro professionale;
- d) comunicare tempestivamente variazioni dei propri dati;
- e) promuovere e diffondere la cultura della Professione;
- f) Segnalare tutte le situazioni in cui si possa configurare un abuso di professione, una violazione della deontologia professionale o qualsiasi altra situazione in cui si possa creare un danno per la figura del Fisioterapista e/o delle Professioni riabilitative.

## 4.5. Perdita della qualifica di socio

### 4.5.1 Condizioni di perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) per decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) perdita dell'iscrizione all'Albo professionale;
- e) provvedimento disciplinare di espulsione;
- f) perdita dei requisiti di ammissione.

### 4.5.2. Quote versate

La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate e non esonera dal pagamento di quanto dovuto al Sindacato. In caso di morosità, il Sindacato potrà agire in ottemperanza alle normative vigenti per il recupero delle quote dovute in base alle valutazioni del Consiglio Direttivo.

### 4.5.3. Ricorso

Contro la cancellazione, l'interessato può fare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è definitivo ed inappellabile.

## TITOLO III - ORGANI

### Articolo 5 - Organi del Sindacato

#### 5.1. Sono organi dell'ASSOFISIO:

##### *5.1.1. Organi di governo:*

Sono organi di governo del Sindacato:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere

##### *5.1.2. Organi di controllo*

L'Organo di controllo designato è il Collegio dei Revisori dei Conti

##### *5.1.3. Organi di Garanzia:*

L'organo di garanzia individuato è il Collegio dei Probiviri

#### 5.2. Durata delle cariche:

Tutte le cariche associative hanno durata di sei anni, sono elettive e rieleggibili.

#### 5.3. Incompatibilità e cumulabilità delle cariche:

Le cariche sono incompatibili tra loro e con cariche in altre associazioni sindacali della categoria. Non sono cumulabili cariche negli organi di governo con cariche negli organi di controllo o garanzia.

Durante il primo mandato del Sindacato, le disposizioni del presente comma possono essere derogate in caso il numero di componenti del Consiglio Direttivo non permetta la distribuzione di tutte le cariche a persone diverse.

## Articolo 6 – Assemblea dei Soci

### 6.1. Composizione e compiti:

#### *6.1.1. Composizione dell'Assemblea:*

- a) i membri del Consiglio Direttivo in carica;
- b) i Soci ordinari e junior
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) il Collegio dei Probiviri

Tutte le assemblee dei Soci sono riunioni private e non sono ammesse persone estranee salvo che non siano state invitate a partecipare dal Presidente.

#### *6.2.1. Compiti e competenze dell'Assemblea:*

- a) approva il rendiconto consuntivo del Sindacato;
- b) elegge gli organi del Sindacato.

### 6.3. Convocazione e validità

#### *6.3.1. Convocazione ordinaria*

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo riferito all'anno precedente;
- b) ogni sei anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Le date, gli orari e la sede dell'Assemblea vengono definite dal Consiglio Direttivo e comunicate nella convocazione.

#### *6.3.2. Convocazione straordinaria*

Può essere convocata in via straordinaria:

- a) su iniziativa del Presidente;
- b) su delibera del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti.

### *6.3.3. Tempistiche di convocazione*

La convocazione deve essere inviata almeno:

- a) 30 giorni prima per le assemblee ordinarie;
- b) 15 giorni prima per le assemblee straordinarie;
- c) 60 giorni prima per le assemblee elettive.

### *6.3.4. Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto;
- c) in terza convocazione indipendentemente dal numero di partecipanti.

## **6.4. Deliberazioni**

### *6.4.1. L'Assemblea delibera:*

- a) a maggioranza semplice dei presenti per le questioni ordinarie;
- b) a maggioranza dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie;
- c) a maggioranza dei tre quarti degli iscritti per lo scioglimento del Sindacato.

Le votazioni avvengono sempre in modo palese, salvo diversamente comunicato dal Presidente, ed a scrutinio segreto per le elezioni del Presidente e delle altre cariche del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ordinario o junior può disporre di due deleghe di altri iscritti ordinari o junior, che devono essere compilate in tutte le loro parti e corredate di documento di identità e presentate al Segretario del Sindacato prima dell'inizio dell'Assemblea per la validazione, ed anche del Presidente della Commissione elettorale se l'Assemblea è elettiva.

## **Articolo 7 - Consiglio Direttivo**

### **7.1. Composizione e nomine**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) 3 Consiglieri, scelti geograficamente in funzione della distribuzione e rappresentanza territoriale;
- f) I componenti del Consiglio Direttivo devono essere almeno per il 65% liberi professionisti.

Le cariche del Consiglio Direttivo di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere vengono deliberate alla prima riunione degli eletti in Consiglio Direttivo e vengono comunicate a tutti gli iscritti tramite raccomandata e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata.

## 7.2. Competenze

### 7.2.1. Competenze specifiche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra il patrimonio del Sindacato;
- b) predispone il bilancio;
- c) stabilisce annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio, l'importo della quota associativa dell'anno successivo;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) coordina e approva le attività delle strutture territoriali;
- f) nomina commissioni e gruppi di lavoro con i relativi responsabili o coordinatori;
- g) approva i regolamenti e le procedure interne;
- h) delibera sulle questioni relative alla gestione corrente del Sindacato;
- i) convoca e stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- j) approva le attività e le iniziative del Sindacato;
- k) delibera sui rimborsi spese, compensi ed emolumenti del Consiglio Direttivo;
- l) designa eventuali rappresentanti del Sindacato presso commissioni, enti, istituzioni ed in ogni contesto si renda necessario;
- m) Nomina procuratori e consulenti, delibera gli incarichi professionali utili ai fini del Sindacato.

## 7.3. Funzionamento

### 7.3.1. Caratteristiche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) si riunisce almeno una volta al mese;
- b) è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- c) delibera a maggioranza dei presenti, qualora la votazione sia pari, la votazione viene determinata dal voto del Presidente;
- d) è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

### 7.3.2. Modalità di riunione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riunioni private e possono svolgersi in presenza ma anche in videoconferenza o in formula mista, garantendo:

- a) l'identificazione dei partecipanti;
- b) la possibilità di intervento in tempo reale;
- c) l'esercizio del diritto di voto;
- d) la regolare verbalizzazione.

Il Segretario vigila sulla corretta costituzione della riunione e stila il relativo verbale.

Il Presidente può invitare alla riunione avvocati, notai o altri professionisti la cui presenza può essere utile alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## Articolo 8 - Il Presidente

### 8.1. Ruolo e funzioni:

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASSOFISIO e ne garantisce l'unità di indirizzo. Esercita i seguenti poteri:

- a) rappresenta legalmente il Sindacato in ogni sede istituzionale, amministrativa e giudiziaria;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) coordina l'attività degli organi del Sindacato;
- d) mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le altre associazioni professionali;

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

- e) sottoscrive mandati, apre ed estingue conti correnti e definisce eventuali procure ad operare;
- f) sottoscrive acquisti e vendite di beni mobili ed immobili
- g) firma gli atti e i documenti che comportano impegni per il Sindacato;
- h) vigila sull'esecuzione delle delibere degli organi collegiali;
- i) adotta eventuali provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile.

## 8.2. Elezione e durata del Presidente:

### 8.2.1. Caratteristiche del Presidente

Il Presidente:

- a) è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari con almeno cinque anni di iscrizione;
- b) resta in carica per sei anni;
- c) può essere rieletto;
- d) deve essere un libero professionista
- e) Deve possedere i requisiti necessari per l'iscrizione al Sindacato.

### 8.2.2. Sostituzione, impedimento o dimissione

Il Presidente:

- a) In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente, o, in caso anche lui non possa rappresentarlo, dal Segretario;
- b) in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente, che convoca entro 60 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso.

In caso di dimissioni di almeno metà dei componenti del Consiglio, i rimanenti componenti assumono i ruoli ed i compiti per il funzionamento ordinario del Consiglio Direttivo in modo transitorio. Il Presidente a quel punto convoca entro 60 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

## Articolo 9 – Il Vice Presidente

### 9.1. Ruolo del Vice Presidente

Il Vice Presidente è la persona che sostituisce il Presidente in tutte quelle situazioni in cui il Presidente non può essere presente, su indicazione dello stesso Presidente. Ha ruolo di rappresentanza ma non può disporre di indipendenza esecutiva salvo per le disposizioni contenute al punto 8.2.2. dello Statuto.

In caso di dimissioni o impedimento permanente, subentra in carica nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti della lista vincitrice e, durante la prima riunione utile, si ridetermina per votazione il nominativo del nuovo Vicepresidente.

## Articolo 10 - Il Segretario

### 10.1 Ruolo e funzioni

Il Segretario:

- a) coordina l'attività degli uffici;
- b) predispone la documentazione relativa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) redige e conserva i verbali delle riunioni;
- d) tiene aggiornato il registro degli iscritti;
- e) cura la corrispondenza;
- f) assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere;
- g) sovrintende all'organizzazione degli eventi;
- h) coordina i rapporti con le strutture territoriali;
- i) controlla il corretto funzionamento dell'Assemblea e delle riunioni;
- j) in abbinamento al tesoriere presenta i preventivi delle attività di propria competenza, così che il Consiglio Direttivo possa ratificarli.

### 10.2. Requisiti e nomina del Segretario:

Il Segretario:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;
- b) deve essere un libero professionista;
- c) resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo;

- d) in caso di dimissioni o impedimento permanente, subentra in carica nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti della lista vincitrice e, durante la prima riunione utile, si ridetermina per votazione il nominativo del nuovo segretario.

## Articolo 11 – Il Tesoriere

### 11.1. Ruolo e funzioni

Il Tesoriere:

- a) gestisce il patrimonio del Sindacato;
- b) predispone i bilanci;
- c) cura la riscossione delle quote associative;
- d) effettua i pagamenti autorizzati;
- e) tiene la contabilità;
- f) riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria;
- g) in caso di dimissioni o impedimento permanente, subentra in carica nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti della lista vincitrice e, durante la prima riunione utile, si ridetermina per votazione il nominativo del nuovo Tesoriere.

### 11.2. Gestione finanziaria

Il Tesoriere:

- a) opera su procura del Presidente e risponde di tutte le operazioni effettuate;
- b) può operare sul conto corrente del Sindacato su procura del Presidente per operazioni ordinarie approvate in sede di Consiglio;
- c) necessita dell'approvazione del Presidente per operazioni straordinarie e/o urgenti.

## Articolo 12 – I Consiglieri

### 12.1. Ruolo e funzioni

I Consiglieri vengono candidati all'interno delle liste elettorali del Consiglio Direttivo, e devono essere preferibilmente individuati per consentire una rappresentatività per le aree in cui sono state create delle delegazioni.

I Consiglieri hanno funzione di raccordo col territorio da loro rappresentato ed aiutano le altre cariche del Consiglio Direttivo nell'esercizio delle funzioni, quando richiesto.

## Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

### 13.1. Composizione:

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- a) un membro effettivo;
- b) due membri supplenti;
- c) il revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali

I membri del Collegio sono nominati dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

### 13.2. Competenze:

Il Collegio dei Revisori:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità;
- b) esamina il bilancio;
- c) effettua periodiche verifiche di cassa;
- d) redige le relazioni sui bilanci;
- e) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- f) vigila sulla gestione amministrativa del Sindacato.

## Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri

### 15.1. Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da:

- a) tre membri effettivi di cui uno viene nominato come Presidente;
- b) i componenti devono avere almeno cinque anni di esercizio della Professione di Fisioterapista secondo la normativa vigente.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'insediamento dello stesso.

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

## 15.2. Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide in maniera insindacabile sulle controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti ed il Sindacato;
- b) interpreta le norme statutarie e regolamentari;
- c) esprime pareri sulla conformità degli atti associativi;
- d) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- e) risolve i conflitti di competenza tra gli organi associativi.

## 15.3. Procedimento

Il Collegio dei Probiviri:

- a) opera in piena autonomia e indipendenza;
- b) garantisce il diritto al contraddittorio;
- c) decide entro sessanta giorni dalla presentazione di eventuali ricorsi su decisioni del Consiglio Direttivo sui temi e sulle decisioni disciplinari;
- d) comunica le proprie decisioni agli interessati e al Consiglio Direttivo.

## Articolo 16 – Sistema Elettorale

### 16.1. Principi Generali:

Le elezioni degli organi associativi si svolgono secondo principi di:

- a) democraticità e trasparenza;
- b) rappresentatività delle diverse componenti professionali;
- c) garanzia di pari opportunità di accesso alle cariche;
- d) segretezza e libertà del voto;
- e) verificabilità dei risultati.

Le votazioni dell'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo possono avvenire solo in presenza ed avviene a scrutinio segreto.

Ogni socio vota in proprio o per delega. Le deleghe sono attribuibili solo ad altro socio con un massimo di 2 deleghe pro capite. Ogni delega deve essere fatta per iscritto, sottoscritta e con in allegato il documento identificativo del delegante. Le deleghe devono essere presentate al Presidente della Commissione Elettorale al momento della

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

costituzione dell'Assemblea. La regolarità della delega viene valutata dall'insindacabile giudizio del Presidente della Commissione.

## 16.2. Elettorato Attivo e Passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative alla data di indizione dell'elezione. I Soci junior acquisiscono il diritto di voto dopo sei mesi di iscrizione al Sindacato. I Soci sostenitori e gli Sponsor non hanno diritto di voto.

L'elettorato passivo per le Cariche è riservato ai Soci ordinari iscritti da almeno tre anni consecutivi al Sindacato, e presenti nella lista degli iscritti facente fede data di invio della convocazione, in regola con gli obblighi associativi e nel pieno godimento dei diritti civili. Almeno due terzi dei componenti degli organi direttivi deve essere costituito da liberi professionisti.

## 16.3. Procedure Elettorali

### *16.3.1. Operazioni preliminari*

Le elezioni sono indette dal Presidente mediante comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto, da inviarsi almeno 60 giorni prima della data stabilita per le votazioni, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC). La comunicazione deve contenere il calendario elettorale, le modalità di presentazione delle candidature, la sede e le procedure di voto.

### *16.3.2. Composizione della Lista Elettorale*

Le candidature devono essere presentate per iscritto alla Commissione Elettorale almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, corredate dal curriculum professionale e da un programma di attività.

È possibile presentare unicamente una lista composta da sette persone, che comporranno il Consiglio Direttivo, più tre persone che costituiranno i sostituti in caso di impedimento o dimissioni degli eletti, per un totale di dieci candidati non sostituibili.

Non saranno accettate liste con una composizione numericamente differente.

La Lista candidata deve nominare ed indicare in fase di deposito della candidatura il candidato Presidente del Sindacato, e il nominativo del primo revisore dei conti che dovrà essere necessariamente iscritto al registro dei revisori contabili.

#### *16.3.3. Nomina della Commissione Elettorale*

Le operazioni di voto si svolgono sotto la supervisione della Commissione Elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo uscente tra i Soci non candidati. La Commissione Elettorale deve essere composta da liberi professionisti che svolgano la professione da almeno cinque anni. La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature e predispone le liste elettorali e garantisce la regolarità delle operazioni di voto, decide su eventuali contestazioni e proclama gli eletti.

#### *16.3.4. Diritto di voto*

Hanno diritto di voto i Soci che rispettano le caratteristiche descritte negli articoli precedenti al momento dell'invio della comunicazione di convocazione delle elezioni.

### **16.4. Svolgimento delle votazioni**

Il voto può essere espresso in presenza o attraverso sistemi di voto elettronico che garantiscano la segretezza e la sicurezza del voto. In caso di voto elettronico, il Sindacato si dota di una piattaforma certificata che assicuri l'identificazione univoca del votante e l'impossibilità di alterare il voto espresso.

La scelta della piattaforma viene fatta dal Consiglio Direttivo uscente.

### **16.5 Suddivisione delle cariche**

Una volta terminato lo spoglio dei voti e riconosciuti i soggetti eletti, si riuniranno al primo consiglio direttivo per deliberare le assegnazioni delle cariche, ricordando quanto descritto all'articolo 16.3.2, che la carica del Presidente è già stata depositata in sede d'iscrizione lista e che il Revisore dei Conti dovrà essere un professionista tra quelli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Unica eccezione alla presente regola l'impossibilità dovuta a cause di forze maggiori per cui i due soggetti siano impossibilitati per problemi di salute e/o di non requisiti che al momento della deposizione della lista non erano prevedibili

Se al momento della suddivisione delle cariche, non dovessero essere rispettati i numeri, fatta eccezione per imprevisti più che leciti non derogabili, la lista decade automaticamente a favore della seconda votata

## Articolo 17 – Amministrazione e Patrimonio

### 17.1. Gestione patrimoniale

Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà del Sindacato, dalle quote associative, dai contributi volontari degli associati, dalle quote dei soci sostenitori, dal contributo degli sponsor, da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere. ASSOFISIO può inoltre ricevere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti coerenti con le proprie finalità statutarie.

La gestione del patrimonio è improntata a criteri di trasparenza, efficienza e prudenza. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### 17.2. Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo, predispone annualmente il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo comprende il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione sottoscritta dal Presidente. Al bilancio consuntivo deve essere inoltre allegata la relazione del Revisore dei Conti.

### 17.3. Quota associativa

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle diverse categorie di Soci e dalle esigenze di funzionamento del Sindacato.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Come già indicato al punto 4.4.1., tutti i Soci ordinari e junior sono tenuti a versare la quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno per il quale si vuole fare il rinnovo.

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

In caso di iscrizione durante l'anno solare, il candidato iscritto è tenuto a pagare una quota scontata proporzionalmente al residuo dell'anno stesso. La riduzione viene calcolata in dodicesimi della quota stabilita per l'anno in corso.

È concesso il perfezionamento della quota entro il 28 febbraio a fronte del pagamento di una mora aggiuntiva pari ad un dodicesimo della quota annuale stabilita.

Il mancato pagamento della quota con mora al 28 febbraio comporta la sospensione dei diritti associativi al Sindacato, e la mora successiva aumenta di un dodicesimo della quota annuale stabilita per ogni mese di ritardo. Trascorsi 12 mesi dal 28 febbraio dell'anno del rinnovo, il Socio viene definito automaticamente decaduto e viene definitivamente cancellato dall'elenco degli iscritti.

In caso il Socio decaduto desideri iscriversi nuovamente al Sindacato, dovrà regolarizzare la quota non versata per procedere alla reiscrizione.

I Soci decaduti, receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e/o di eventuali contributi erogati a favore del Sindacato.

Per i Soci sostenitori e gli Sponsor, il versamento delle quote può essere decretato con tempi diversi dal Consiglio Direttivo in base agli accordi che verranno presi.

Il Sindacato potrà ricorrere a tutte le tutele previste per legge per il recupero delle quote non riscosse.

## Articolo 18 – Norme disciplinari

### 18.1. Principi generali

Il sistema disciplinare del Sindacato si ispira ai principi di proporzionalità, gradualità e contraddittorio. Ogni provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato e preceduto da una contestazione scritta dell'addebito, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

### 18.2. Infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari:

- la violazione delle norme statutarie e dei regolamenti del Sindacato;
- il mancato rispetto delle deliberazioni degli organi del Sindacato;

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

- comportamenti che ledano il rispetto, l'immagine e/o il decoro della Professione;
- comportamenti che ledano il rispetto, l'immagine e/o il decoro del Sindacato, dei suoi Organi, dei Soci o delle iniziative del Sindacato stesso;
- atti che compromettano il buon andamento del Sindacato;
- il mancato pagamento della quota associativa;
- la perdita dell'iscrizione all'Ordine dei Fisioterapisti

### 18.3. Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del Sindacato prevede, in ordine crescente di gravità, le seguenti sanzioni:

- Avvertimento:* l'avvertimento scritto viene comminato per infrazioni lievi e consiste in un richiamo formale al rispetto delle norme associative. Tale provvedimento ha finalità prevalentemente preventiva e viene annotato nel fascicolo personale dell'associato per un periodo di due anni.
- Censura:* la censura rappresenta un più grave richiamo formale e viene irrogata in caso di comportamenti che, pur non pregiudicando in maniera irreversibile il rapporto associativo, ledano il decoro e la dignità della professione o del Sindacato. La censura viene comunicata per iscritto all'interessato e rimane annotata nel fascicolo personale per cinque anni.
- Sospensione temporanea:* la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a dodici mesi, comporta la temporanea perdita dei diritti associativi ed è comminata per violazioni gravi dello Statuto o per comportamenti che compromettano significativamente l'immagine del Sindacato. Durante il periodo di sospensione, l'associato non può partecipare alle attività associative né usufruire dei servizi del Sindacato, pur mantenendo l'obbligo di versare la quota associativa.
- Espulsione:* l'espulsione costituisce la sanzione più grave e comporta la definitiva cessazione del rapporto associativo. Viene comminata per violazioni particolarmente gravi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali la commissione di reati connessi all'esercizio della professione, comportamenti gravemente lesivi dell'immagine del Sindacato o ripetute violazioni dello Statuto dopo l'irrogazione di altre sanzioni disciplinari.

### 18.4. Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

- La fase preliminare ha inizio con la segnalazione dell'infrazione al Collegio dei Probiviri, che può provenire da qualsiasi organo del Sindacato, da singoli  
Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

associati o da fonti esterne. Il Collegio, ricevuta la segnalazione, valuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare e, in caso positivo, nomina un relatore tra i propri membri.

- b) La contestazione degli addebiti deve essere formulata per iscritto e notificata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La contestazione deve contenere una descrizione precisa e circostanziata dei fatti addebitati e l'indicazione delle norme statutarie o regolamentari violate. All'interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
- c) L'istruttoria viene condotta dal relatore nominato, che può acquisire documenti, pareri e richiedere rettifiche, assumere informazioni e disporre l'audizione dell'interessato e di eventuali testimoni. L'interessato ha diritto di essere ascoltato personalmente e può farsi assistere da un altro socio o da un avvocato di sua fiducia.
- d) La decisione viene assunta indiscutibilmente dal Collegio dei Probiviri a maggioranza dei suoi componenti, con provvedimento motivato che deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione. La decisione deve indicare i fatti accertati, le norme violate, le ragioni della sanzione irrogata e le modalità di impugnazione.
- e) Termine di conclusione del procedimento di 30 giorni con possibilità di sospensione una sola volta e proroga del procedimento per altri 30 giorni.

## 18.5. Impugnazioni

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione qualora sussistano nuovi elementi per richiedere una nuova valutazione del caso. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione fino alla decisione del Collegio dei Probiviri, fatti salvi i casi di particolare gravità nei quali il Collegio dei Probiviri può disporre l'immediata esecutività del provvedimento.

## Articolo 19 – Disposizioni finali

### 19.1. Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci ordinari. Le proposte di modifica devono essere comunicate a tutti i Soci ordinari e junior almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare su di esse.

L'Assemblea approva le modifiche statutarie con la maggioranza dei due terzi dei presenti, purché questi rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

## 19.2. Scioglimento del Sindacato

Lo scioglimento del Sindacato può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e stabilire la destinazione del patrimonio totale residuo, che dovrà essere interamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di scioglimento del Sindacato, i versamenti fatti a favore di esso (comprese e non limitate alle quote versate, donazioni, i versamenti degli sponsor, ecc.) verranno inserite all'interno del patrimonio totale residuo e gestite in modo analogo, salvo diversa disposizione del liquidatore e secondo normativa vigente.

## 19.3. Regolamenti attuativi

Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti necessari per l'attuazione del presente Statuto. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo stesso. Eventuali ricorsi vengono messi all'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti e possono essere modificati con la stessa procedura.

## 19.4 Integrazione di regolamenti e procedure

Per tutti gli aspetti specifici non trattati dal presente statuto, si fa riferimento al disposto del Codice Civile qualora non sia stato approvato un regolamento o una procedura ad hoc.

## Articolo 20 – Norme transitorie

### 20.1. Prima applicazione

In sede di prima applicazione del presente Statuto, gli organi associativi in carica mantengono le loro funzioni fino alla naturale scadenza del mandato. Le nuove disposizioni relative alla durata e al numero dei mandati si applicano a partire dal

Statuto di ASSOFISIO - Organizzazione sindacale nazionale dei Fisioterapisti Italiani e delle Professioni riabilitative

primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dello Statuto. L'elettorato passivo è un diritto riservato ai soli soci fondatori.

## 20.2. Adeguamento delle strutture territoriali

Le strutture territoriali create al momento della costituzione di ASSOFISIO devono adeguarsi alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il Consiglio Direttivo può concedere proroghe motivate per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

## 20.3. Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della costituzione del Sindacato per approvazione dei Soci presenti. Successive modifiche prenderanno vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in mate